



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE
GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE

per la fornitura di prodotti per la cura e l'igiene personale dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, nonché degli alunni con disabilità in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione- lotto unico – periodo 2022-2023

Sommario

Art. 1.	Oggetto	3
Art. 2.	Importo e durata della fornitura.....	4
Art. 3.	DUVRI.....	5
Art. 4.	Cauzione definitiva.....	5
Art. 5.	Modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 6.	Obblighi dell'Impresa aggiudicataria	6
Art. 7.	Verifiche e attestazione di regolare esecuzione.....	7
Art. 8.	Penalità	7
Art. 9.	Esecuzione in danno	7
Art. 10.	Risoluzione del contratto	7
Art. 11.	Pagamenti.....	8
Art. 12.	Subappalto.....	9
Art. 13.	Divieto di Cessione del Contratto	9
Art. 14.	Cessione del Credito	9
Art. 15.	Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)	9
Art. 16.	Spese contrattuali	10
Art. 17.	Foro Competente.....	10

Art. 1. Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale la fornitura di prodotti per l'igiene personale, in seguito elencati, per i bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, nonché per gli alunni con disabilità in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione.

Lotto unico:

N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Amuchina liquido flacone da 1 l. soluzione disinfettante concentrata da diluire	458	quattrocentocinquantotto
2	Arnica gel 10% circa - flacone a tubo da 60 gr.	467	quattrocentosessantasette
3	Bavaglini monouso t.n.t. - (confezione da 40 pezzi)	1.000	mille
4	Bavaglio monouso in cellulosa 100% con lacci 48x60 cm. - 40x50 cm. (Misure indicative) Confezione da 100 pezzi	4	quattro
5	Biberon in plastica resistente alle alte temperature completo di tettarella caucciù/silicone 250 ml BPA FREE esplicitamente dichiarato	117	centodiciassette
6	Busta Ghiaccio secco istantaneo in sacchetto conforme normativa CE	5.313	cinquemilatrecentotredici
7	Carta asciugamano in pura cellulosa per alimenti due veli liscia - rotolo da 800 strappi alti 26 cm. - lunghi 37 cm.	600	seicento
8	Cassetta di pronto soccorso a valigetta Medic 2 antiurto vuota con supporto per attacco a parete	6	sei
9	Cerottini medicati in t.n.t., traspirante, antisettico, ipoallergenico, privo di lattice - mis. media - confezione da 20 pz.	348	trecentoquarantotto
10	Copriscarpe usa e getta in t.n.t. - conf. 100 pezzi	790	settecentonovanta
11	Cotone idrofilo extra india privo di coloranti - conf. 100 gr.	265	duecentosessantacinque
12	Crema alla calendula in tubo da 60 gr.	296	duecentonovantasei
13	Crema fluida emolliente protettiva con ossido di zinco non inferiore al 10% conf. 200 ml.	1.319	milletrecentodiciannove
14	Detergente a pH fisiologico per l'igiene intima bimbi 0-6, dermatologicamente testato, per pelli sensibili, per lavaggi frequenti - Confezione da 500 ml.	2.333	duemilatrecentotrentatre
15	Disinfettante per cute lesa conf. 250 ml.	84	ottantaquattro
16	Garza idrofila sterile cm.18x40 circa, cotone 100%, colore bianco, senza coloranti - confezione da 12 pezzi	72	settantadue
18	Gommotto a ciliegia in silicone/caucciù, anallergico BPA FREE esplicitamente dichiarato	34	trentaquattro
19	Guanti in polietilene misura unica, trasparenti, tenuta acqua (assenza di fori) – confezione da 100 pezzi	330	trecentotrenta
20	Guanto nitrile monouso non sterile senza polvere misure: small – medium - large - extra large - DPI categoria III Confezione da 100 pezzi	3.160	tremilacentosessanta
21	Latte detergente per bambini (flacone da 200 ml)	3.148	tremilacentoquarantotto

22	Lenzuolini in rotolo di ovatta di cellulosa h. cm 60x mt. 80 lunghezza circa	4.120	quattromilacentoveventi
23	Lenzuolo monouso cm 140x 240 circa in t.n.t. non allergenico – conf. da 10 pezzi	40	quaranta
24	Liquido sterilizzante in flaconi da 1000 ml – non ossidante	376	trecentosettantasei
25	Manopola a guanto monouso in carta per il lavaggio e l'igiene personale. Morbido e resistente da utilizzare inumidito. Confezione da 50 pezzi	1.066	millesessantasei
26	Mini gommotto a ciliegia per neonato in silicone/caucciù, anallergico BPA FREE esplicitamente dichiarato	14	quattordici
27	Olio di mandorle dolci contenuto in flacone - confezione da 50 ml. circa	55	cinquantacinque
28	Pacco di Reintegro per Cassetta di Pronto Soccorso a norma dell'Allegato 1 del DM 388/2003 senza sfigmomanometro oltre 2 persone	72	settantadue
29	Salviette detergenti umidificate per bambini, in t.n.t., ipoallergeniche – confezione da circa 70 salviette	6.290	seimiladuecentonovanta
30	Salviette disinfettanti monouso in bustine, ipoallergeniche -18X40 (conf. da 8 pezzi circa)	119	centodiciannove
31	Salviette multiuso di carta, 2 veli, pura cellulosa, ipoallergeniche - (estraibili una ad una tipo Kleenex) - confezione da 100 pezzi	5.454	cinquemilaquattrocentocinquantaquattro
32	Soluzione fisiologica max conf. 500 ml. bottiglie di plastica	23	ventitre
33	Soluzione iodopovidone conf. 500 ml bottiglia di plastica	51	cinquantuno
34	Sterilizzatore elettrico per biberon	1	uno
35	Tazze irrovesciabili con coperchio e valvola blocca flusso resistente alte temperature Atossica, BPA FREE esplicitamente dichiarato	81	ottantuno
36	Termometro digitale - a norma singolo pz.	167	centosessantasette
37	Tettarella antispinghiozzo a tre fori, in caucciù/silicone anallergico, conf. 2 pezzi BPA FREE esplicitamente dichiarato	41	quarantuno
38	Vasino anatomico con schienale	60	sessanta

Tutti i prodotti di cui alla sopra indicata tabella devono essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti in sede di gara.

Il Comune di Genova, in funzione di sopravvenute nuove esigenze non prevedibili a priori, si riserva la facoltà di variare, all'atto dell'invio dell'ordine, i quantitativi sopra indicati per ciascun prodotto, nell'ambito del sesto quinto di ciascuna voce. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate al successivo art.5.

Art. 2. Importo e durata della fornitura

L'importo totale del contratto dell'appalto sarà quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario e sarà costituito dalla somma dei singoli prezzi unitari offerti per ogni singolo articolo per le quantità indicate nella precedente tabella.

Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura fino a un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle forniture eseguite.

Art. 3. DUVRI

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna della medesima, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 4. Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal presente Capitolato Speciale.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 5. Modalità di esecuzione della fornitura

Gli ordini per l'esecuzione della fornitura saranno trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, dall'Ufficio Acquisti - Scuole e dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità, ambedue appartenenti alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall'Ufficio Acquisti Scuole, sono previste come segue: anno 2022 n. 2 forniture, anno 2023 n. 2 forniture, composte ciascuna da circa n. 58 consegne.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall' Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla Disabilità sono previste per ogni singolo anno n. 2 forniture indicativamente di circa n. 160 consegne la prima e n. 40 consegne la seconda.

La consegna, presso ciascuna sede destinataria, dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi destinatarie indicate sull'ordinativo, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria deve riportare sulla fattura il nominativo e l'indirizzo delle sedi oggetto della fornitura.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, onde evitare pericoli di interferenze.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

Art. 6. Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria:

- di effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente Capitolato d'oneri;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto delle modalità e tempi di consegna previsti nel precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 7. Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle forniture effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 8. Penalità

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento ed offerto in sede di gara, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti al precedente art. 5, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata a titolo di penalità:

- una quota pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 2% (due per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dall'11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del Comune di Genova procedere all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Genova la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

Art. 9. Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 10. Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- in caso di violazione di quanto previsto dall'art. 12 della Convenzione con la Prefettura per la stazione unica appaltante sottoscritta il 22 ottobre 2018.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 11. Pagamenti

L'Impresa affidataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della corretta esecuzione della fornitura, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine, il C.I.G. (codice identificativo gara) e i dati del provvedimento di aggiudicazione (Determinazione Dirigenziale)

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine, il CIG e i dati del provvedimento (Determinazione Dirigenziale)

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione "scissione dei pagamenti" determina l'irregolarità della fattura, e pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi...”.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12. Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice stesso.

Art. 13. Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 14. Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 15. Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postmailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indicazione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 16. Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente fornitura sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 17. Foro Competente

Contro gli atti relativi alla presente gara è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che si intende impugnare o dalla piena conoscenza dello stesso

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.